ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

MODULO 5

Rischio Chimico

Rischio Biologico

Rischio da stress lavoro-correlato

PREMESSA NORMATIVA

D. Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs n. 106/2009

Titolo IV – Cantieri Temporanei e mobili

Capo I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

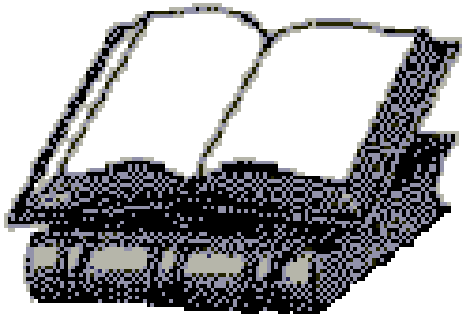

PREMESSA NORMATIVA

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'*ALLEGATO XV*;
b) predispone un fascicolo *adattato alle caratteristiche dell'opera*, i cui contenuti sono definiti all'*ALLEGATO XVI*, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

PREMESSA NORMATIVA

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, *ove previsto*, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, *ove previsto,* e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b)*, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

PREMESSA NORMATIVA

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

PREMESSA NORMATIVA

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'*ALLEGATO XI,* con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima deicosti di cui al punto 4 dell'*ALLEGATO XV*.

PREMESSA NORMATIVA

ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

……..

2.1. - Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente Decreto.

PREMESSA NORMATIVA

Articolo 15- Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
……
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
……

SANZIONI

Articolo 29- *Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*

L'articolo 29 del Testo Unico sulla Sicurezza, prevede per ogni impresa, l'obbligo generale di valutazione dei rischi complessivi, nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e/o nel Piano Operativo per la Sicurezza per quel che riguarda i cantieri.
La mancata valutazione di un rischio, ha le stesse pesanti sanzioni della mancata valutazione dei rischi per le aziende (quindi sia penali che amministrative).
Prova ne sia la recente azione del PM di Torino Raffaele Guariniello che ha **inscritto nel registro degli indagati sette aziende** del capoluogo piemontese che non avrebbero rispettato quanto previsto per il rischio stress lavoro correlato

STRUMENTI NECESSARI

COMPETENZE SPECIFICHE SUI RISCHI

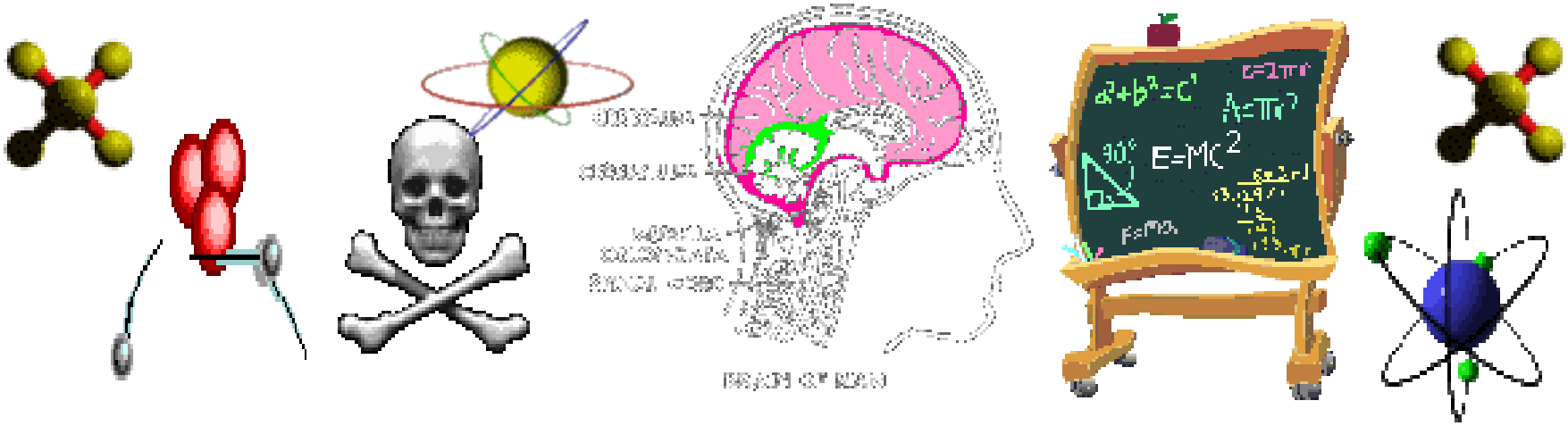

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI PER LEGGE !

TRATTEREMO DI:

RISCHIO CHIMICO

RISCHIO BIOLOGICO

RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO